

Circolare n. 25 - fiscale
del 02.12.2025

Sommario

1. Il trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

- 1 -

Le imprese, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, hanno la consuetudine di offrire degli omaggi ai propri clienti.

Al fine di comprendere come trattare fiscalmente i costi collegati a tali omaggi, occorre distinguere tra beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa e beni che, invece, non rientrano in tale attività: nel primo caso, ossia di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa, in quanto prodotti o commercializzati dall'impresa erogante stessa, i costi sostenuti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir.

Ne discende che occorre applicare i limiti di deducibilità collegati ai ricavi o proventi di gestione caratteristica, evidenziando che la deduzione è completa per un valore unitario non superiore ad € 50,00.

Nel dettaglio si veda la seguente tabella, con la quale si indicano, in base all'importo di ricavi e proventi di gestione caratteristica, l'importo massimo e il limite di spesa deducibile.

Ricavi e proventi gestione caratteristica	Importo massimo deducibile	Limite di spesa deducibile
Fino ad € 10.000.000	1,5%	€ 150.000
Da € 10.000.000 ad € 50.000.000	0,6%	€ 150.000 + € 240.000
Oltre € 50.000.000	0,4%	€ 390.000 + 0,4% dell'eccedenza

Ai fini Iva, la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è imponibile Iva, indipendentemente dal costo unitario, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

In tale ipotesi la rivalsa non è obbligatoria e, pertanto, l'impresa può farsi carico dell'imposta, alternativamente:

- emettendo un'autofattura per omaggi, da annotare all'interno del registro Iva delle vendite;
- annotando l'operazione nell'apposito registro degli omaggi.

Nel secondo caso, ossia di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, i costi sostenuti per l'acquisto sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir, e vengono trattati come indicato nel primo caso.

Ai fini Iva, la detraibilità dell'imposta sull'acquisto dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il costo del singolo bene non supera € 50,00.

Inoltre, non costituisce cessione di beni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività d'impresa:

- di costo unitario non superiore ad € 50,00;

- per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta.

Ne discende che:

- per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00, l'Iva assolta sull'acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva);
- per i beni di costo unitario inferiore ad € 50,00, l'Iva assolta sull'acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).

Infine, con riguardo alla determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e le cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto Economico. Diversamente, per le società di persone commerciali gli omaggi non sono deducibili ai fini Irap.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia